



43541/13

41

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 08/10/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO

Dott. UMBERTO ZAMPETTI

Dott. ANGELA TARDIO

Dott. LUCIA LA POSTA

Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente - SENTENZA
N. 3162/2013
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 333/2013
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TERAMO /
avverso l'ordinanza n. 661/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GIULIANOVA,
del 24/09/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. SANTE SPINACI

che ha chiesto il rigetto del ricorso -

Udit i difensor Avv.; —

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 24.09.2012 il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da _____ in relazione all'automezzo marca Scania targato _____ di cui era stato già disposto il dissequestro, rilevando che, trattandosi di sequestro preventivo, l'unico rimedio, in corso di causa, era quello previsto dall'art. 322 bis Cod. proc. pen.-

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -In sintesi- nei seguenti termini : a) il giudice non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione (tale qualificando la proposta opposizione), ma -ove ritenuto unico rimedio esperibile il ricorso al Tribunale dell'appello cautelare- avrebbe dovuto trasmetterla a tale ultimo organo; b) peraltro non si trattava di impugnazione del sequestro, né del decreto di dissequestro, ma di opposizione alle sue modalità di esecuzione, essendo stato il bene restituito non al possessore cui era stato sequestrato (esso _____), ma al proprietario venditore che non ne aveva diritto.-

Considerato In diritto

1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.-

2. Va premesso, per migliore comprensione della vicenda, che i dati che risultano in proposito sono, schematicamente, i seguenti : - si è proceduto a carico del _____ per appropriazione indebita di un automezzo (identificato come sopra); - il veicolo, che il _____ deteneva in *leasing*, veniva sottoposto a sequestro preventivo; - con sentenza di primo grado 24.07.2012 (di cui in atti non risulta se poi passata in giudicato, ma che di certo non lo poteva ancora essere alla data del provvedimento impugnato) il _____ veniva assolto; - con istanza datata 25.07.2012 la parte civile _____ richiedeva il dissequestro e la restituzione ad essa società istante del veicolo in questione; - con pedissequo decreto in pari data il Tribunale disponeva il dissequestro del mezzo e la sua restituzione "all'avente diritto" (senza ulteriore specificazione); - in sede di esecuzione di tale decreto il veicolo veniva riconsegnato alla società di *leasing* suddetta che risultava proprietaria del veicolo; - avverso tale provvedimento il _____ proponeva opposizione allo stesso Tribunale, facendo rilevare di essere il legittimo possessore del mezzo ante sequestro e di essere stato assolto dal reato di appropriazione indebita per il quale era stato ordinato il sequestro stesso; - l'opposizione del _____ era dichiarata inammissibile dal Tribunale con il



provvedimento 24.09.2012, per i motivi sopra riportati, oggetto del ricorso qui in esame.-

3. Ciò posto, è di tutta evidenza come la decisione impugnata non sia corretta alla stregua della situazione processuale quale si era delineata nei termini appena sopra sintetizzati.- Non si trattava, invero, di impugnare un'ordinanza in materia di sequestro preventivo (genetica o successiva) con la conseguenza che lo strumento sarebbe stato il rimedio generale dell'appello ex art. 322 bis Cod. proc. pen., ma si era di fronte al diverso caso -singolarmente disciplinato dal codice di rito- di perdita di efficacia del sequestro preventivo con la sentenza assolutoria, ancorché soggetta ad impugnazione, caso previsto dall'art. 323, primo comma, Cod. proc. pen.- Non dovendo il giudice disporre la confisca ex art. 240 Cod. Pen. (e comunque non avendola disposta), il Tribunale avrebbe dovuto, con la sentenza emessa il 24.07.2012, ordinare la restituzione della cosa sequestrata a chi risultasse averne diritto. Ciò, in mancanza di pronuncia nella sentenza, è stato disposto dal Tribunale con il decreto 25.07.2012. In siffatta situazione, la parte opponente (il) non aggrediva il disposto dissequestro in sé, essendo ormai da considerare perento il sequestro, e comunque essendo stato esso dissequestro disposto secondo la regola del cit. art. 323, primo comma, peraltro avendo egli stesso chiesto di confermare il provvedimento liberatorio del bene, non avendo interesse a contestarlo. Egli contestava solo l'esecuzione del provvedimento di dissequestro che era stato attuato, in mancanza di precisazione sul soggetto che ne avesse diritto, a favore della società di *leasing*, proprietaria del mezzo; veniva dunque chiesto al giudice che aveva emesso il provvedimento che confermasse o meno il destinatario del bene, ovvero rimettesse al giudice civile la relativa questione, sussistendo controversia. In definitiva, chiusa con la sentenza assolutoria di primo grado e con il disposto dissequestro la vita giuridica del sequestro, e non vertendo alcuna controversia sul disposto dissequestro in sé, non si doveva percorrere la via dell'appello cautelare reale, essendosi di fronte a normale incidente sull'esecuzione di un provvedimento del giudice.- Tanto, del resto, corrisponda a giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in proposito, ha avuto modo di pronunciarsi in senso sostanzialmente conforme alla presente motivazione, distinguendo proprio tra impugnazione della cautela reale ed incidente di esecuzione successivo ad una restituzione già eseguita : cfr. Cass. Pen. Sez. 6°, n. 3613 In data 25.09.1997, Rv. 210049, Ricci, e Cass. Pen. Sez. 4°, n. 2499 in data 08.11.2000, Rv. 219044, Natoli : "Qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro, quest'ultimo, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse alla Impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata

inammissibile, non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione".-


4. Si impone pertanto annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza che diversamente ha deciso. Il giudice terrà conto dei rilievi qui formulati : non si discute più del dissequestro, non contestabile e non contestato, ma quale giudice dell'emesso provvedimento specificherà se lo stesso è stato correttamente eseguito. Se nel frattempo la sentenza assolutoria 24.07.2012 fosse passata in giudicato, interverrà parimenti e comunque in funzione di giudice dell'esecuzione. Se non vi è stato accordo e le parti ancora controvertono sul diritto alla restituzione, potrà sempre rimettere la questione al giudice civile.-

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Teramo.-
Così deciso in Roma il giorno 08 Ottobre 2013.-

Il Consigliere estensore

Umberto Zampetti



Il Presidente

Umberto Giordano



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

24 OTT. 2013



IL CANCELLIERE

Stefania Fucilla

